

## Polizza di assicurazione

# "Veicoli a Motore e Natanti"

## Condizioni di assicurazione

Edizione 1 Luglio 2008

Mod. 1 RCA



**Bernese Assicurazioni S.p.A.**  
Sede Sociale e Direzione Generale  
Via G. A. Guattani, 6/A, 00161 Roma  
Telefono 06 4416441 - Fax 06 44164494  
Telegrammi: Bernese Roma

Capitale Sociale € 30.960.000 int. vers.  
Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma e codice fiscale 80178770584  
R.E.A. N. 341993  
P. IVA 02131381002

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni con D. M.  
del 31/3/1972 (G.U. del 15/4/1972 n. 100)  
Società rientrante nell'area  
di consolidamento del bilancio  
del Gruppo Allianz Spa

<b>INDICE</b>		
<i>Definizioni</i>	.....	3
<i>Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Auto - valide per tutte le garanzie</i>	.....	4
<b>Garanzie:</b>	Sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Auto .....	7
	Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari - Auto .....	11
	Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali – Natanti .....	26
	Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari – Natanti .....	28
	Garanzia Carta Verde .....	29
	Garanzie Complementari alla Responsabilità Civile verso Terzi.....	29
	Garanzia Incendio.....	29
	Garanzia Incendio e Furto .....	30
	Garanzia Incendio e Furto - Condizioni Particolari .....	32
	Garanzie Complementari .....	33
	Garanzie Assistenza Auto.....	33
	Garanzie Cristalli .....	38
	Garanzia Kasko .....	38
	Garanzia Kasko Collisione .....	39
	Garanzia Eventi Naturali – Socio/Politici ed Atti Vandalici .....	41
	Garanzia Sospensione della Patente .....	41
	Garanzia Infortuni del Conducente .....	42
	Garanzia Tutela Giudiziaria .....	44

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

**ACCESSORIO** - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

**ANTIFURTO SATELLITARE** - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

**APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI** - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

**ASSICURATO**

- Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

**ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO** – il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

**ATTO VANDALICO** – Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

**BAGAGLIO** - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.

**BONUS/MALUS** – Formula tariffaria della garanzia R.C.A. che prevede riduzione o aumento di premi in base ai sinistri causati.

**CARTA VERDE** – Certificato internazionale di assicurazione.

**CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)** – Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006.

**CLASSE DI MERITO DELL'IMPRESA** - Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006.

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.)** – Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**CONTRAENTE** - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

**CONDUCENTE** – Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le diverse fasi della circolazione.

**CONDUCENTE OCCASIONALE** – Il conducente non rientrante nel nucleo familiare del conducente.

**DEGRADO** - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

**FAMIGLIA** - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

**FRANCHIGIA** - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**IMPRESA** – La società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata.

**IMPRESA DI ASSICURAZIONE** – la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

**INFORTUNIO** - Evento o causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

**INVALIDITA' PERMANENTE** - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

**ISVAP** – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

**MASSIMALE** - Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**NATANTE** – Qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

**PREMIO** - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

**REGOLA PROPORZIONALE** – Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE** – Responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducente dei veicoli coinvolti nel sinistro.

**RESPONSABILITÀ CONCORSUALE** – Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

**RISARCIMENTO DIRETTO** – Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.auto, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

**RIVALSA** - Azione esercitata dall'Impresa nei confronti dell'Assicurato, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

**SCOPERTO** – Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

**SOCIETA'** - Bernese Assicurazioni S.p.A.

**TERZI** - Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

**VALORE COMMERCIALE** - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

**VALORE DI LISTINO A NUOVO** - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO – VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

### **ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro il rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e che indichi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Nei casi di smarrimento o sottrazione il Contraente può ottenere un duplicato dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno) presentando un'autocertificazione di quanto accaduto all'agenzia che amministra il contratto.

### **ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

### **ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e in ogni caso prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Impresa.

La garanzia Sospensione della Patente è prestata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per le Garanzie Infortuni del guidatore, le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia Europea ed i paesi del Bacino Mediterraneo.

### **ART. 5 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

#### **1) Obblighi del Contraente e della Società**

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

#### **2) Decorrenza della sospensione**

La sospensione decorre dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia in ogni caso alle successive rate di premio.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere all'Impresa la sospensione del contratto, previa consegna alla stessa della copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. In questo caso la sospensione decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto.

#### **3) Impossibilità di sospensione**

Non è possibile la sospensione nel caso di:

- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati a libro matricola;
- contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- contratti di ciclomotori, quadricicli leggeri, quadricicli trasporto persone, motocicli, motocarrozette, rimorchi e quelli ceduti.

#### **4) Riattivazione del contratto**

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo (nel caso di contratti in leasing, il locatario), salvo un suo Familiare convivente.

La riattivazione può essere eseguita per lo stesso veicolo o per altro veicolo della medesima tipologia: in quest'ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso sia venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

In tal caso:

- se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a tre mesi la riattivazione avviene mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società;
- nel caso invece in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione;
- se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita alla Società.

#### **ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, né quelle derivanti dalla variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

**6.1** Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza, di non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto s'intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

**6.2** Nel caso di variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

#### **ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO**

##### **1) Trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita con sostituzione di contratto**

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

Perché si possa effettuare la sostituzione, il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) deve rimanere invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

E' altresì consentita la sostituzione del contratto in caso di furto del veicolo assicurato, previa denuncia all'Autorità competente, da parte del contraente, presentata all'Impresa.

##### **2) Trasferimento con cessione del contratto**

La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (Codice delle Assicurazioni). Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali.

**Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

##### **3) Trasferimento con annullamento del contratto**

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo - al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - per giorno di garanzia residua, dal giorno in cui sono restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato al momento del conto vendita, a condizione che, alla data della documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, siano stati restituiti alla Società i documenti assicurativi predetti.

Nel caso di vendita o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa l'eventuale integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

- In seguito al furto del veicolo ed in mancanza della sostituzione con altro veicolo, è consentita la risoluzione del contratto ed il rimborso del premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non fruito, dal giorno successivo alla denuncia presentata presso l'Autorità competente.

La restituzione del premio pagato e non goduto è consentito per i ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

#### **4) Successione nel contratto**

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (**che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità**) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, emetterà nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A., rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell'emissione. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente contratto.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per i ciclomotori la demolizione deve essere certificata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 10 - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

#### **ART. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

#### **ART. 12 - TARIFFAZIONE**

1. La valutazione del rischio e la determinazione del relativo premio sono effettuate in base a schemi e criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stata stipulata la polizza.

In particolare per:

- le autovetture è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus (Condizione Particolare F) o Bonus/Malus con Franchigia (Condizione Particolare FF);
- i Motocicli e Ciclomotori è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus (Condizione Particolare Z) o Bonus/Malus con Franchigia (Condizione Particolare ZZ);
- gli autobus, macchine operatrici, carrelli e macchine agricole, rimorchi macchine agricole, rimorchi speciali, rimorchi trasporto cose, rimorchi autovetture sono applicate le forme di Tariffa Fissa. Questa formula tariffaria prevede un premio invariato anche in presenza di sinistri;
- gli autobus, autocarri e motocarri trasporto cose sono applicate le forme di Tariffa con franchigia fissa ed assoluta. Questa formula tariffaria prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza;

- autocarri e motocarri con Tariffa con Maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus" (Condizione Particolare G).
2. Targhe speciali. Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (RSM-SCV-SMOM-EE-AFI-FTASE-), pertanto, per l'attribuzione ad un gruppo tariffario, si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

#### **ART. 13 – RINNOVO DEL CONTRATTO**

Salvo quanto disposto dall'Art. 6 - Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax spedita almeno 15 giorni prima della data di scadenza, indicata nella polizza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.

#### **ART. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati riguardante, la polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia del sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

#### **ART. 15 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente:

- l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il Contraente se Persona Fisica;
- l'Autorità Giudiziaria di Roma (ovvero ove ha sede la Società) se Persona Giuridica.

#### **ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## **SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E FORME DI COPERTURA**

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria disciplinati nelle Condizioni Particolari, sempre che espressamente richiamate nel contratto. In questo caso le somme indicate nel frontespizio di polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno sono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio o delle rate successive.

La forma di garanzia RCA può essere scelta fra le tipologie che seguono, da richiamare espressamente sul contratto ed in assenza delle quali la copertura deve intendersi pienamente operante a prescindere dal conducente del veicolo al momento del sinistro.

#### **GUIDA ESPERTA**

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESPERTA". La garanzia opera se alla guida del veicolo è:

- il proprietario dello stesso
- il contraente, ovvero l'intestatario del contratto
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti.

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di € 3.000,00 (*articolo 2 "Diritto di Rivalsa" della presente Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*).

La copertura "GUIDA ESPERTA" è operante se espressamente richiamata sul contratto.

Alla predetta forma di garanzia "GUIDA ESPERTA" corrisponde un coefficiente di determinazione del premio RCA indicato dalla Tariffa in vigore al momento della stipula o, per gli anni successivi al primo, del rinnovo del contratto.

#### **ART. 2 – DIRITTO DI RIVALSA**

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285).
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla legge stessa.

Riguardo a contratti sui quali opera la forma di copertura "GUIDA ESPERTA", l'Impresa eserciterà azione di rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di € 3.000,00 se sia accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia. Nel caso sul contratto operi la forma di copertura "GUIDA ESPERTA" l'Impresa non attiverà l'azione di rivalsa prevista se:

- il veicolo sia condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- il veicolo circoli contro la volontà del proprietario o del contraente;
- il veicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- la forma di garanzia "GUIDA ESPERTA" non sia espressamente prevista in contratto.

L'importo dell'azione di rivalsa, prevista a fronte della forma di copertura "GUIDA ESPERTA", va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di franchigia, se prevista dalla formula contrattuale.

### **ART. 3 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

#### **Obbligo di rilascio dell'attestazione**

- almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio;
- l'obbligo sussiste qualunque sia la forma tariffaria del contratto stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale;
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, la Società rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;
- la Società invia un'attestazione aggiornata e rettificata nei casi in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, la Società rimborsa il maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura;
- qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione. L'obbligo sussiste, inoltre, nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

#### **Contenuto dell'attestazione**

L'attestazione trasmessa dalla Società contiene le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale (CU), in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;
- il dettaglio dei sinistri che hanno contribuito all'applicazione del malus.  
Relativamente ai sinistri con responsabilità concorsuale verranno inoltre indicati: l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e l'indicazione se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

#### **La Società non rilascia attestazione nel caso di:**

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati e di quelli per i quali è richiesta la sostituzione;

- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione è rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

#### **ART. 4 - MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO E PORTABILITA' DELL'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

##### **a. Mantenimento della classe di merito**

##### **1. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato:**

- 1.1. mediante sostituzione del contratto originario se vi è richiesta di rendere valido il contratto riguardante, il veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato; la sostituzione è possibile purché il nuovo veicolo sia della medesima tipologia di quello venduto o consegnato in conto vendita.
- 1.2. mediante emissione di nuovo contratto, a condizione che:
  - a fronte del veicolo venduto o in conto vendita sia consegnato l'attestato di rischio;
  - esista la documentazione a comprova della vendita/consegna in conto vendita.Il nuovo contratto – per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato - sarà assegnato classe di merito indicata sull'attestazione (validità cinque anni) relativa al veicolo venduto/consegnato in conto vendita.

##### **2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato:**

a condizione che:

- a fronte del veicolo non più circolante sia consegnato l'attestato di rischio;
- esista la documentazione a comprova della cessata circolazione, la classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) e relativa al veicolo non più circolante può essere mantenuta per altro e diverso veicolo (medesima tipologia) di proprietà dell'assicurato.

##### **3. Vendita parziale del veicolo**

Il passaggio da una pluralità d'intestatari del medesimo veicolo ad uno di loro, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

##### **4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo**

per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita;
- stipulare con l'impresa, un nuovo contratto per altro veicolo (medesima tipologia) con riconoscimento della classe di merito indicata sull'attestazione (validità di 5 anni) relativa alla polizza di cui al veicolo sia stato oggetto di demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

##### **5. Furto del veicolo**

All'atto della stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione riguardante, il veicolo rubato (validità 5 anni).

##### **6. Contratto sospeso e non riattivato**

Mediante emissione di un nuovo contratto a copertura dello stesso veicolo dell'attestato, o d'altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, purché di prima immatricolazione, o acquistato usato (voltura); in questo caso è necessario:

- consegnare l'attestato di rischio del contratto sospeso. L'attestazione vale per 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce.
- consegnare la documentazione a comprova della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione concernente il contratto sospeso e non riattivato.

##### **7. Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo**

Mediante emissione di un nuovo contratto a copertura dello stesso veicolo dell'attestato, o d'altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, purché di prima immatricolazione, o acquistato usato (voltura); in questo caso è necessario:

- consegnare l'attestato di rischio del contratto rinnovato. L'attestazione vale per 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce.
- consegnare la documentazione a comprova della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione riguardante il contratto non rinnovato.

**Salvo i casi denominati "Contratto sospeso e non riattivato" e "Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo",** attivabili dal solo contraente/proprietario del contratto originario, il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

##### **b. Portabilità dell'attestazione dello stato del rischio (Legge 40/2007)**

##### **Veicolo aggiuntivo**

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula – per altro veicolo – un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento;

ciò se sono rispettati i seguenti requisiti:

- il nuovo veicolo, necessariamente della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario dei due veicoli – quello nuovo e quello già assicurato – è la medesima persona fisica. Infatti, non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;

- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto;
- il nuovo veicolo si aggiunge al parco veicoli del proprietario aumentandolo di almeno un'unità.
- Può usufruire del predetto istituto anche il familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato. In questo caso, fermi gli altri requisiti preliminari, è inoltre necessario:
- Dimostrare che il nuovo veicolo si aggiunge al parco veicoli del nucleo familiare aumentandolo di almeno un'unità;
- provare la condizione di familiare convivente mediante stato di famiglia, da consegnare in originale al momento della stipula del nuovo contratto.

Quanto precede, ossia assegnazione del nuovo contratto alla classe di merito derivante dall'attestato di rischio conseguito sulla polizza di riferimento, è esteso anche ai casi di:

- veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto, qualora l'assicurato abbia già usufruito su altro contratto della classe maturata;
- veicolo rubato e successivamente ritrovato, qualora l'assicurato abbia già usufruito su altro contratto della classe maturata sulla polizza risolta per furto.

Ciò, solo se il veicolo originario, vale a dire dato in conto vendita ma non venduto, rubato e ritrovato era originariamente assicurato presso l'Impresa.

#### **ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente. L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il contratto si risolve con la restituzione della eventuale parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio netto (escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

In presenza di garanzie accessorie la Società provvederà per l'incasso della rata di premio dietro rilascio di apposita quietanza.

#### **ART. 6 - PASSAGGIO DI TARIFFA**

Il passaggio da una forma tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto e deve essere richiesto con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della scadenza stessa.

#### **ART. 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

Ai sensi dell'Art. 143 del C.d.A., la denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro e non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

#### **ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

#### A) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### B) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI - AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS

La Società copre la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

**Rimangono in ogni caso esclusi:**

- denaro, preziosi, titoli;
- bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

#### C) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

#### D) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- quando il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285);
- quando il veicolo sia guidato da persona non abilitata alla guida secondo le norme in vigore; la presente deroga non è in ogni modo operante nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, per i veicoli diversi dai ciclomotori non abilitati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

#### E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

#### F) BONUS/MALUS – AUTOVETTURE

**Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso proprio, fuoristrada omologati come autovetture**

##### 1) Periodi di osservazione sinistri

###### a) **Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

###### b) **Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

##### 2) Classi di merito

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 34 (trentaquattro) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti dalla classe +10 alla classe 23, secondo la *Tabella 1* dei coefficienti di premio sotto riportata:

**Tabella 1**

Classi di merito	+10	+9	+8	+7	+6	+5	+4	+3	+2	+1	0	1
<i>Coefficienti di determinazione del premio</i>	0,340	0,360	0,380	0,400	0,415	0,435	0,455	0,480	0,500	0,525	0,545	0,565
Classi di merito	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Coefficienti di determinazione del premio</i>	0,585	0,610	0,630	0,685	0,720	0,755	0,790	0,825	0,880	0,965	1,040	1,150
Classi di merito	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<i>Coefficienti di determinazione del premio</i>	1,300	1,450	1,600	1,800	2,050	2,300	2,500	2,700	2,900	3,200		

**3) Criteri di individuazione della classe di conversione universale (CU)**

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene con i criteri della *Tabella 2*.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa o nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a veicolo assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione della annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo come da prospetto seguente:

**Tabella 2**

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)*

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale, riportati nella tabella della sinistrosità pregressa dell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

**4) Classe di merito di ingresso**

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati.

Relativamente alla classe di assegnazione, potrà essere assegnata una classe diversa da quella indicata, esclusivamente nel caso in cui risultino soddisfatti i criteri previsti per fruire delle agevolazioni di cui alla Legge 2 Aprile 2007 N. 40.

**A. Classe di merito CU**

- Classe CU 14, per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- Classe CU 14, per veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- Classe CU 18, qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**B. Classe di merito Bernese**

- Classe 13 Bernese, per veicolo immatricolato in Italia la prima volta;
- Classe 13 Bernese, per veicolo (km. 0) proveniente da voltura (Concessionario) al Pubblico Registro Automobilistico, purché tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto di assicurazione non siano trascorsi più di 150 (centocinquanta) giorni;
- Classe 14 Bernese, per veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- Classe 18 Bernese, qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**C. Assegnazione della classe di merito per altro veicolo (Legge 40/2007)**

Assegnazione della classe di merito, disciplinata dal precedente **Art. 4 "Mantenimento della classe di merito e portabilità dell'attestazione dello stato del rischio"** della Sezione Sistema di coperture per la Responsabilità

Civile Auto, vale ad affermare che la Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un altro veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e circolante.

#### 5) Veicolo già assicurato presso lo stesso od altro assicuratore

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi desunti dall'attestazione dello stato del rischio che il Contraente è tenuto a consegnare, sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce.

#### Per veicolo già assicurato:

- a) presso la stessa Società, il contratto è assegnato alla classe interna ed alla classe CU maturata;
- b) presso altra Impresa:
  1. avente la stessa tipologia e forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione dello stato del rischio sotto la sigla "CU" ed alla Classe Bernese in base alle seguenti tabelle di conversione.
  2. avente la stessa tipologia e diversa forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe CU determinata applicando i criteri indicati dalla *Tabella 2* ed alla classe interna in base alle *Tablelle 3 o 4*.
- c) Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato del rischio, sempre che:
  - sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
  - l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.

### Classi di conversione per veicoli già assicurati in precedenza presso altre Compagnie

**Tabella 3 – Veicolo con Proprietario o Contraente di età fino a 25 anni**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di Bonus Malus interna di assegnazione				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o + sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	6	8	3	4	5
2	6	8	4	5	5
3	7	9	5	5	5
4	7	9	5	5	5
5	7	9	5	5	6
6	8	10	6	6	6
7	8	10	6	6	7
8	8	10	6	6	8
9	10	11	7	7	9
10	11	12	8	8	10
11	12	14	9	9	11
12	14	16	10	10	12
13	16	17	11	11	13
14	17	18	12	12	14
15	18	19	14	14	15
16	19	20	16	17	16
17	20	22	19	20	17
18	22	22	22	22	18

**Tabella 4 – Veicolo con Proprietario o Contraente di età da 26 anni**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di Bonus Malus interna di assegnazione					
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o + sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 6 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	Altri Casi
1	1	3	+6	+5	+4	1
2	2	4	+5	+4	+3	2
3	3	5	+4	+2	+1	3
4	4	6	+2	0	1	4
5	5	7	0	1	2	5



- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

**Tabella 5**

Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito interna	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
+10	+10	+5	+2	1	5
+9	+10	+4	+1	2	6
+8	+9	+3	0	3	7
+7	+8	+2	1	4	8
+6	+7	+1	2	5	9
+5	+6	0	3	6	10
+4	+5	1	4	7	11
+3	+4	2	5	8	12
+2	+3	3	6	9	13
+1	+2	4	7	10	14
0	+1	5	8	11	15
1	0	6	9	12	16
2	1	7	10	13	17
3	2	8	11	14	18
4	3	9	12	15	19
5	4	10	13	16	20
6	5	11	14	17	21
7	6	12	15	18	22
8	7	13	16	19	23
9	8	14	17	20	23
10	9	15	18	21	23
11	10	16	19	22	23
12	11	17	20	23	23
13	12	18	21	23	23
14	13	19	22	23	23
15	14	20	23	23	23
16	15	21	23	23	23
17	16	22	23	23	23
18	17	23	23	23	23
19	18	23	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

**DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – Regole specifiche**

**a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18** qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**b) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero**, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella *Tabella 2 (Tab. 3 o 4 per classe interna)*. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire:

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore;
- documento certificante la reimmatricolazione del veicolo in Italia di cui alla precedente dichiarazione.

In mancanza di tale documentazione, o qualora la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore sia scaduta da più di 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.

**c) Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con la forma tariffaria a "franchigia"** il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nelle *Tablelle a e b* nel caso di "Veicolo proveniente da altra compagnia con formula a Franchigia".

All'atto del rinnovo, fermi i criteri di cui sopra, non si terrà conto ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo liquidato rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il relativo rimborso alla Società.

**d) Nel caso di veicolo in precedenza assicurato con contratto** di durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa:

- il Contraente deve dar prova di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al commissario liquidatore;
- il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale;
- la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza Bernese e di "Conversione Universale" (CU) secondo quanto previsto dalle *Tablelle 3 e 4*.

**e) Nel caso di veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo**, la classe di merito di assegnazione corrisponde alla classe CU indicata sul contratto temporaneo. Qualora tale contratto temporaneo risulti scaduto da più di 5 anni la classe CU di assegnazione è la 14.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.

**f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi** in regime di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.

**g) Mutamento parziale della proprietà del veicolo.** In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, l'Impresa è tenuta a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

**h) Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione** la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, l'Impresa è tenuta ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

**i) Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario** che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

il contratto è assegnato alla classe di merito CU maturata purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e sempre che:

- l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, la documentazione comprovante la vendita, demolizione, furto, cessazione della circolazione, definitiva esportazione del veicolo precedentemente assicurato nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente coincidano.

**j) Rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio.** Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nella *Tabella 5*, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento.

**l) In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto** il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Su richiesta ed entro **15** giorni, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio con le classi di merito Bernese e di Conversione Universale (CU) effettivamente maturate.

**m) Nel caso di veicolo assicurato a seguito del furto** d'altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa ed a condizione che la stipulazione sia effettuata entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto e copia della denuncia di furto, il contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU indicata nell'attestato di rischio relativo all'ultimo periodo d'osservazione completato per il veicolo precedente;
- alla classe di merito CU indicata nelle *Tablelle 3 e 4* in caso di precedente assicurazione con altre forme tariffarie.

Relativamente ai punti l) e m) il diritto al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche da un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

**n) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva** sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stata assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente l'attestazione dello stato del rischio e le eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

**o) Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito** sia riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella *Tabella 5 (regole evolutive)* con i conseguenti conguagli del premio.

**p) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso.** Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullare l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al contraente/proprietario, o al proprietario se persona diversa dal contraente, una nuova attestazione del rischio, ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni Generali, previa restituzione di quella rilasciata in precedenza.

**q) La Classe di merito assegnata è soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quelle della stipulazione del contratto, purché, ciò avvenga non oltre **tre mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

## **6) Sostituzione del contratto**

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente **Art. 4 "Mantenimento della classe di merito e portabilità dell'attestazione dello stato del rischio"** della Sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Auto, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e mantiene ferma la scadenza del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In tal caso – cambio del proprietario – si procede per la stipula di un nuovo contratto.

**7) La sospensione del contratto** per un periodo superiore a tre mesi sospende, per tutta la sua durata, anche il periodo d'osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

## **FF) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA – AUTOVETTURE**

**Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso proprio, fuoristrada omologati come autovetture**

### **1) Periodi di osservazione sinistri**

**a) Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

**b) Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

### **2) Definizione della forma tariffaria**

a) L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria del tipo Bonus/Malus con Franchigia. La franchigia, indicata in polizza, rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

b) Per quanto non espressamente indicato restano ferme tutte le norme di cui alla Condizione Particolare F) – Bonus/Malus - Autovetture.

## **G) TARIFFA A PREMIO FISSO CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)**

### **1) Periodi di osservazione sinistri**

**a) Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;

- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.
- Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

**b) Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

## 2) Percentuali d'aumento del premio

Per le annualità successive a quella della stipulazione, qualora nel periodo di osservazione vengano pagati sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale e in tal caso la percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%, il premio dovuto sarà aumentato del:

- 15% se nel periodo d'osservazione sono pagati 2 sinistri;
- 25% se nel periodo d'osservazione sono pagati 3 o più sinistri.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito e successivamente riaperto, e allo stesso tempo venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso invece di un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus" sia successivamente eliminato ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, si provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, una specifica comunicazione contenente:

- l'attestazione dello stato del rischio ;
- eventuali indicazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.

## 3) Modalità d'applicazione del Pejus

In caso di contratto stipulato per la prima volta, il Pejus non si applica se il veicolo è:

- a) immatricolato per la prima volta;
- b) assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) assicurato in precedenza con franchigia.

Nei casi a) e b) l'Assicurato è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare oppure l'appendice di cessione del contratto; nel caso contrario sarà applicata la maggiorazione del 25%. L'applicazione del Pejus, nel caso di contratto proveniente da altra Compagnia, si effettua sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione dello stato di rischio che il Contraente è tenuto a presentare.

In caso contrario sarà applicata la maggiorazione del 25%, che potrà essere eliminata o ridotta qualora il Contraente consegna la suddetta attestazione entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

## 4) Contratti temporanei

In caso di contratto di durata inferiore l'anno, il Contraente è tenuto ad esibire copia al momento della stipulazione della nuova polizza, alla quale sarà applicata la stessa eventuale maggiorazione. Nel caso in cui il Contraente non consegna la suddetta copia, si applicherà la maggiorazione del 25%.

## 5) Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe quindi il periodo d'osservazione in corso.

La sostituzione del veicolo determina la sostituzione del contratto solo in caso d'alienazione: in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

## 6) Sospensione del contratto

La sospensione del contratto per un periodo superiore a tre mesi sospende, per tutta la sua durata, anche il periodo d'osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

## H) ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

### 1) Definizione del Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola, che è una polizza unica che assicura più veicoli intestati allo stesso soggetto presso il Pubblico Registro Automobilistico.

### 2) Iscrizione nel Libro Matricola

Le inclusioni dei veicoli nel Libro Matricola, devono essere effettuate con lettera raccomandata ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul timbro postale.

Le esclusioni, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva, devono essere effettuate restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di tale restituzione.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli o sospensioni di rischio.

### 3) Anticipazione del premio

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa un premio anticipato calcolato sulla base di un numero di veicoli assicurati in quel momento.

### 4) Regolazione del premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia.

Nel caso in cui il premio così calcolato risulti superiore a quello anticipato dal Contraente, quest'ultimo dovrà versare la differenza entro **15** giorni dalla data della relativa comunicazione della Società; qualora, invece, il premio dovuto risulti inferiore a quello anticipato, la Società, nello stesso termine di 15 giorni, rimborserà, al netto delle imposte, la differenza percepita.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

L'eventuale modifica del frazionamento del premio, ove previsto, è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

#### **5) Attestato dello stato di rischio**

La Società, trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo che sia rimasto in garanzia per un periodo non inferiore all'anno.

Per quelli invece inseriti in corso di contratto, l'attestazione sarà rilasciata nei termini indicati dal primo comma precedente, nella successiva annualità assicurativa; il periodo d'osservazione di riferimento inizia il giorno dell'inclusione del veicolo e termina due mesi prima della scadenza.

#### **I) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

#### **J) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Nel caso in cui queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità.

Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

Non è ammessa durata inferiore per i ciclomotori.

#### **K) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA**

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non si applicano le regole evolutive delle forme tariffarie Bonus/Malus e simili, ove richiamate.

#### **L) ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO**

Non è consentita la stipulazione di contratti con la copertura di secondi rischi.

#### **M) MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI - TRASPORTO MARM**

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

#### **N) RISCHIO STATICO RIMORCHI**

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovra a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

**Rimangono in ogni caso esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono in ogni modo addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.**

#### **O) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO**

Premesso che il veicolo è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

A deroga di quanto previsto dall'Articolo 13 "Rinnovo del Contratto" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus e simili o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata è suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Nel caso in cui uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo "periodo di osservazione".

Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell'indice ISTAT "Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati", intervenute nel corso del contratto stesso.

#### **P) VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE**

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

#### **Q) NON TACITO RINNOVO**

A deroga dell'articolo 13 - Rinnovo del Contratto, delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'Art. 1901 del Codice Civile.

#### **R) AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI D'INTERESSE STORICO**

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri:

- ❖ Automobilclub Storico Italiano (ASI)
- ❖ Storico Lancia
- ❖ Italiano Fiat
- ❖ Italiano Alfa Romeo
- ❖ Centro Storico della Direzione Generale delle M.C.T.C.
- ❖ Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

### S) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

### T) SGOMBERO NEVE

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, sempre che sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

### U) ASSICURAZIONE SU TELAIO

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa d'immatricolazione.

### V) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel contratto.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della sottoscritta Società all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato d'assicurazione e del contrassegno. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata a loro nome e per loro conto.

### Y) MOTOSLITTE E GATTI DELLE NEVI CON TRAINO

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

### Z) BONUS MALUS – CICLOMOTORI E MOTOCICLI

#### 1) Definizione della forma tariffaria e dei periodi di osservazione sinistri

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Bonus Malus", che prevede riduzioni di premio in assenza di sinistri o maggiorazioni di premio in presenza di sinistri (indipendentemente dal loro numero) eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

#### a) *Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:*

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

#### b) *Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:*

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

#### 2) Classi di merito

La forma tariffaria "Bonus Malus, si articola in diciotto classi d'appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti o crescenti dalla -5 alla 13, secondo la *Tabella 1*.

Tabella 1

Classe di merito Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
-5	0,550
-4	0,590
-3	0,630
-2	0,670
-1	0,710
0	0,750
1	0,780
2	0,850
3	0,920
4	1,000
5	1,200
6	1,320
7	1,450

8	1,600
9	1,750
10	1,900
11	2,000
12	2,500
13	3,000

### 3) Classe di merito di ingresso

3.1 alla classe 6 interna ed alla classe 14 CU "Conversione Universale":

- nel caso di veicolo immatricolato in Italia per la prima volta o ciclomotore assicurato per la prima volta;
- nel caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- a seguito di cessione del contratto.

3.2 nel caso di veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato del rischio, che il Contraente è tenuto a consegnare, e sempre che non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione si riferisce, secondo i criteri delle seguenti Tabelle.

#### A - CICOMOTORI

**Tabella 2 – PER ASSICURATO (PROPRIETARIO O CONTRAENTE) FINO A 25 ANNI DI ETA'**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di inserimento in Bonus/Malus				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o +sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	5	7	2	3	4
2	5	7	2	3	4
3	5	7	2	3	4
4	5	7	3	3	4
5	5	7	3	3	5
6	5	7	3	4	6
7	5	7	3	4	7
8	6	8	3	4	8
9	6	8	3	4	9
10	7	9	4	4	10
11	8	9	5	6	11
12	8	10	6	6	12
13	9	11	6	6	12
14	10	12	7	8	12
15	11	12	8	9	12
16	11	12	9	10	12
17	12	13	10	11	13
18	12	13	11	11	13

**Tabella 3 – PER ASSICURATO (PROPRIETARIO O CONTRAENTE) DA 26 ANNI DI ETA'**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di inserimento in Bonus/Malus				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o +sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	3	5	-3	-2	1
2	3	5	-3	-2	2
3	4	6	-3	-2	3
4	4	6	-2	-1	4
5	4	6	-2	-1	5
6	5	7	-1	0	6
7	5	7	-1	0	6
8	6	8	0	1	6
9	6	8	1	2	6

10	7	9	2	3	6
11	7	9	3	4	7
12	8	10	4	5	7
13	8	10	5	6	7
14	9	11	6	7	7
15	9	11	7	8	8
16	10	12	8	9	9
17	10	13	9	10	10
18	11	13	9	10	11

Nota Bene:

- per le **Aziende** fare riferimento alla tabella "PER ASSICURATO DA 26 ANNI DI ETÀ";
- per l'assegnazione della classe di merito, nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri, vanno considerati anche l'anno in corso e tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non si considerano anni indenni da sinistri quelli riportanti la dicitura NA e/o ND

**Per assicurato proveniente da altra compagnia – veicolo aggiuntivo (Legge 40/2007)** – Classe determinata secondo i criteri della Tabella 3 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguito.

**B - MOTOCICLI**

**Tabella 4 – PER ASSICURATO (PROPRIETARIO O CONTRAENTE) FINO A 25 ANNI DI ETÀ'**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di inserimento in Bonus/Malus				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o +sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	6	8	2	3	4
2	6	8	2	3	4
3	6	8	2	3	4
4	6	8	3	3	4
5	6	8	3	3	5
6	6	8	3	4	6
7	6	8	3	4	7
8	7	9	3	4	8
9	7	9	3	4	9
10	8	10	4	4	10
11	9	10	5	6	11
12	9	11	6	6	12
13	10	12	6	6	12
14	11	13	7	8	12
15	12	13	8	9	12
16	12	13	9	10	12
17	13	13	10	11	13
18	13	13	11	11	13

**Tabella 5 – PER ASSICURATO (PROPRIETARIO O CONTRAENTE) DA 26 ANNI DI ETÀ'**

Classe di Conversione Universale (CU)	Classe di inserimento in Bonus/Malus				
	1 sinistro ultimi 4 anni	2 o +sinistri ultimi 4 anni	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni	altri casi
1	4	6	-3	-2	1
2	4	6	-3	-2	2
3	5	7	-3	-2	3
4	5	7	-2	-1	4
5	5	7	-2	-1	5

6	6	8	-1	0	6
7	6	8	-1	0	6
8	7	9	0	1	6
9	7	9	1	2	6
10	8	10	2	3	6
11	8	10	3	4	7
12	9	11	4	5	7
13	9	11	5	6	7
14	10	12	6	7	7
15	10	12	7	8	8
16	11	13	8	9	9
17	11	13	9	10	10
18	12	13	9	10	11

Nota Bene:

- per le **Aziende** fare riferimento alla tabella "PER ASSICURANDO DA 26 ANNI DI ETÀ";
- per l'assegnazione della classe di merito nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri, va considerato anche l'anno in corso; inoltre sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione.

**Per assicurato proveniente da altra compagnia (Legge 40/2007)** – Classe determinata secondo i criteri della Tabella 5 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguito.

**4) Per assicurato proveniente da altra compagnia – altro veicolo (Legge 40/ 2007)**

Assegnazione della classe di merito, disciplinata dal precedente **Art. 4 "Mantenimento della classe di merito e portabilità dell'attestazione dello stato del rischio"** delle Sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Auto, vale ad affermare che la Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un altro veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

**5) Criteri di individuazione della classe di conversione universale (CU)**

All'atto dell'emissione della polizza, qualora non sia esibita la documentazione richiesta per l'attribuzione della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe CU di assegnazione avviene con i criteri di seguito riportati.

A. *E' assegnata la classe di merito di Conversione Universale (CU) 14:*

- nel caso di veicolo immatricolato in Italia per la prima volta o ciclomotore assicurato per la prima volta;
- nel caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- a seguito di cessione del contratto.

B. *Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa o nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a veicolo assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus:*

- viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione della annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo come da prospetto seguente:

**Tabella 6**

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)*

- si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale, riportati nella tabella della sinistrosità pregressa dell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

## DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o non effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

**Tabella 7 – Regole evolutive**

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
-5	-5	-1	2	5
-4	-5	0	3	6
-3	-4	1	4	7
-2	-3	2	5	8
-1	-2	3	6	9
0	-1	4	7	10
1	0	5	8	11
2	1	6	9	12
3	2	7	10	13
4	3	8	11	13
5	4	9	12	13
6	5	10	13	13
7	6	11	13	13
8	7	12	13	13
9	8	13	13	13
10	9	13	13	13
11	10	13	13	13
12	11	13	13	13
13	12	13	13	13

## DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – Regole specifiche

**a) Nel caso di veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Società**

Il contratto è assegnato - tenuto conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione completato per il veicolo precedente. a condizione che:

- sia consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
- sia esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore;
- non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 13 interna e classe di assegnazione CU 18.

**b) Nel caso di sinistri con danni a persona** per i quali l'Impresa abbia, nel periodo di osservazione, provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

**c) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva** sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stata assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

**d) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato**, l'Impresa, su richiesta, invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio contenente i dati rettificati.

**e) Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta**, fermi i criteri di cui alle *Tabelle 2-3-4-5*, colonne altri casi, non si terrà conto, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo liquidato rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il relativo rimborso all'Impresa.

**f) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito sia riaperto** si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella *Tabella 7* delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

**g) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso.** Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullare l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

**h) Nel caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato** e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto da stipulare sarà assegnato alla classe di merito interna 6 e classe CU 14.

**i) Il criterio di cui alla lettera h)**, si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

**l) Qualora il veicolo dato in conto vendita** sia successivamente riproposto per essere assicurato, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito interna 6 e classe CU 14.

**m) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero**, il contratto stesso, è assegnato alla classe interna 6 e classe CU 14, salvo che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi Bonus Malus e l'individuazione della classe CU. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi cinque anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alle *Tabelle 2-3-4-5, colonne altri casi*. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

**n) Nel caso di veicolo in precedenza assicurato con contratto** di durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa:

- il Contraente deve dar prova di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al commissario liquidatore;
- il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale;
- la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza Bonus Malus interna e di "Conversione Universale" (CU) secondo quanto previsto dalle *Tabelle 2-3-4-5*.

**o) Nel caso di veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (con o senza franchigia) o con forme tariffarie a queste assimilate per durata inferiore all'anno:**

- il contratto è assegnato alla medesima classe interna e CU se assicurato presso la stessa Società;
- alla classe interna 6 e classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato se già assicurato presso altra Impresa.

**p) Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario** che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

il contratto è assegnato alla classe di merito CU maturata purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e sempre che:

- l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, la documentazione comprovante la vendita, demolizione, furto, cessazione della circolazione, definitiva esportazione del veicolo precedentemente assicurato nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente coincidano.

Con riferimento ai ciclomotori, la presente norma si applica esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti.

**q) Mutamento parziale della proprietà del veicolo.** In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, l'Impresa è tenuta a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

**r) Rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio.** Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nella *Tabella 7*, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento.

**s) La Classe di merito assegnata è soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quelle della stipulazione del contratto, purché, ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

## 6) Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso. La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

## 7) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Su richiesta ed entro **15** giorni, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio con le classi di merito interna e CU effettivamente maturate.

## ZF) BONUS MALUS CON FRANCHIGIA – CICLOMOTORI E MOTOCICLI

### 1) Periodi di osservazione sinistri

#### a) *Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:*

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

#### b) *Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:*

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

### 2) Definizione della forma tariffaria

- a) L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria del tipo Bonus Malus con Franchigia. La franchigia, indicata in polizza, rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

- b) Per quanto non espressamente indicato restano ferme tutte le norme di cui alla Condizione Particolare Z) – Bonus Malus – Motocicli e Ciclomotori.

## GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI NATANTI A MOTORE

### Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Particolari», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Particolari».

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

### Art. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigenti;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni d'istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

□ nel caso di natante condotto da persone in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità d'eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del Cod. Civ. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione d'ogni variazione delle circostanze stesse che comportano un aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità d'eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 4 - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE**

L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

### **Art. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, i quali sono autorizzati a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

### **Art. 6 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte d'omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché, nell'invio di documentazione o atti giudiziari, **la Società ha diritto di rivalersi** in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

### **Art. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né, delle spese di giustizia penali.

### **Art. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O FURTO O PERDITA TOTALE DEL NATANTE – DISPOSIZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

▪ In caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione ed in ogni caso dalla data di restituzione di quest'ultimo unitamente al contrassegno. Il Contraente deve comunicarne notizia alla Società fornendo le relative attestazioni.

La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

▪ In caso di cessazione di rischio per furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve comunicarne notizia alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato d'assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

### **Art. 9 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL NATANTE**

Il trasferimento di proprietà del natante, a qualsiasi titolo, o la sua consegna in conto vendita, importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

In caso di alienazione del natante il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Per la Garanzia di Responsabilità Civile, il Contraente stesso potrà optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) **Sostituzione con altro natante** – Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà, e ciò comporti una variazione del premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione d'altro contratto in sostituzione ed eventuale contrassegno e certificato d'assicurazione, previa restituzione di quelli precedenti.
- b) **Cessione del contratto** – Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente del natante la Società prenderà atto della cessione mediante emissione d'apposita appendice contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.
- c) **Risoluzione del contratto** – Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui è restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.  
La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- d) **Successione nel contratto** - In caso di decesso del proprietario del "natante" assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità) e previa restituzione del certificato e del contrassegno, emetterà contratto a favore del nuovo proprietario dell'unità, rilascerà i relativi documenti, applicando la tariffa in vigore al momento dell'emissione della polizza. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio imponible pagata e non goduta annullando il precedente contratto.

## Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente:

- l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il Contraente se Persona Fisica;
- l'Autorità Giudiziaria di Roma (ovvero ove ha sede la Società) se Persona Giuridica.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI PARTICOLARI NATANTI A MOTORE

*(valide solo se espressamente richiamate)*

### Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sotto estese Condizioni Particolari è regolata dalle «Condizioni Generali d'Assicurazione», ad eccezione dell'art. 2, secondo comma, nonché, per quanto non previsto da tali «Condizioni Generali», delle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sotto estese Condizioni Particolari e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

### A) - Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

### B) - Danni a cose ed animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé, dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Particolari C e D.

### C) - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé, dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 110,00 per ogni persona danneggiata.

### D) - Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

- DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI

La Società assicura le responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 77,00 per ogni sinistro. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

- DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé, da terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 110,00 per ogni persona danneggiata.

### E) - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

### F) - Estensione limiti di navigazione

I limiti di navigazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

### G) - Esclusione dell'obbligo di disdetta

La presente polizza si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Non si applica quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma del codice civile, e pertanto la Società non risponderà dei danni che si verifichino nei quindici giorni successivi dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

## GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale d'assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano in ogni caso valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo d'assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

**Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi d'avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.**

## GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

### RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

### RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 Codice Civile, primo comma). La garanzia opera entro il limite dei massimali di Responsabilità Civile indicato nel frontespizio di polizza.

### SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260,00 (*duecentosessanta/00*) per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

### PROPRIETARIO DI RIMORCHIO (O DI SEMIRIMORCHIO) DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE – CIRCOLAZIONE IN GERMANIA E IN SPAGNA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

## GARANZIA INCENDIO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 1) Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, se richiamati in polizza.

Esclusivamente per autovetture, l'assicurazione è operante anche in relazione a:

- apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché esplicitamente richiamati in polizza anche se si tratti di accessori di serie.

#### 2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale sia parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio.

### ART. 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

### **ART. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di incendio la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

### **ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

#### **A) Perdita totale del veicolo**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificate entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

#### **B) Danni parziali**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

#### **C) Accessori ed optional**

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se espressamente richiamati in polizza, e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare Euro 52,00 (*cinquantadue/00*).

Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, nel caso in cui gli accessori e gli optional non siano singolarmente identificati in polizza, ma solo genericamente richiamati, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di Euro 420 complessivi per annualità assicurativa.

#### **D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

#### **E) Ripristino del veicolo**

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Bernese in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

### **ART. 5 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Bernese corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

### **ART. 6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **ART. 7 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**

Nel caso in cui nello spazio di polizza il valore assicurato sia indicato in cifra, l'adeguamento dello stesso avverrà – in occasione di ciascun rinnovo annuale – solo dietro esplicita richiesta del Contraente; la Società provvederà alla sostituzione del contratto e all'aggiornamento del premio.

## **GARANZIA INCENDIO E FURTO**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **1) Beni assicurati**

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, se richiamati in polizza.

Esclusivamente per autovetture e fuoristrada, l'assicurazione è operante anche in relazione a:

- apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché esplicitamente richiamati in polizza anche se si tratti di accessori di serie.

#### **2) Eventi assicurati**

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

## **ART. 2 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Per motocicli e motocarrozette, sono esclusi i danni derivanti da:

- furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
- furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

Per i veicoli dotati di impianto antifurto satellitare in funzione del quale operano gli specifici sconti previsti dalla tariffa la garanzia furto – riguardo alla perdita totale del veicolo – non è operante nel caso in cui:

- l'impianto di localizzazione satellitare sia stato installato senza attivazione dell'abbonamento presso la Centrale Operativa di riferimento. La regolarità e l'operatività del predetto abbonamento devono essere garantite per tutta la durata del rapporto contrattuale di assicurazione;
- non sia stato rilasciato il certificato di collaudo a comprova dell'effettivo funzionamento dell'impianto installato;
- al momento del sinistro l'impianto di localizzazione satellitare si trovi non funzionante, vale a dire acceso e attivato, e a causa di ciò non ha correttamente e tempestivamente inviato l'allarme alla Centrale Operativa. In ogni caso, la copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della copertura GSM;
- in occasione del sinistro, l'impianto di localizzazione satellitare è guasto. Di tale circostanza – guasto dell'impianto – l'impresa, salvo specifiche disposizioni, deve essere tempestivamente informata tramite fax con il quale va anche indicato il tempo necessario alla riparazione. Durante il periodo della riparazione, la copertura assicurativa non è operante.

## **ART. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

## **ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

### **A) Perdita totale del veicolo**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

### **B) Danni parziali**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

### **C) Accessori ed optional**

Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se espressamente richiamati in polizza, e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare Euro 52,00 (cinquantadue/00).

Limitatamente alle autovetture ed ai fuoristrada, nel caso in cui gli accessori e gli optional non siano singolarmente identificati in polizza, ma solo genericamente richiamati, l'assicurazione sarà prestata con il limite massimo di indennizzo di Euro 420 complessivi per annualità assicurativa.

#### **D) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

#### **E) Ripristino del veicolo**

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Bernese in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

#### **F) Ritrovamento del veicolo**

L'Assicurato è tenuto ad informare la Bernese non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dallo stesso. Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà alla Bernese; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore sarà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato-proprietario del veicolo si obbliga a rilasciare alla Società la procura notarile a vendere quanto sia stato recuperato. In ogni caso, l'Assicurato-proprietario, in accordo con la Bernese, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto fosse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

#### **ART. 5 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Bernese corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

#### **ART. 6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Bernese paga l'indennizzo se:

- sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- l'Assicurato abbia presentato la carta di circolazione o la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Resta comunque fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **ART. 7 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**

Nel caso in cui nello spazio di polizza il valore assicurato sia indicato in cifra, l'adeguamento dello stesso avverrà – in occasione di ciascun rinnovo annuale – solo dietro esplicita richiesta del Contraente; la Società provvederà alla sostituzione del contratto e all'aggiornamento del premio.

## **GARANZIA INCENDIO E FURTO CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **A) Assicurazione sulla base di perizia**

E' stabilito tra le Parti che il valore del veicolo indicato in polizza è quello riportato nella perizia purché la stessa sia stata redatta in un periodo - non superiore a 60 giorni - precedente alla data d'emissione del contratto.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pari al predetto valore, decurtato dello scoperto indicato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **B) Rinuncia al diritto di surrogazione dell'Assicuratore**

La Bernese rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del locatario per i danni subiti dal veicolo a seguito di sinistro Incendio e/o Furto.

#### **C) Roulottes (Caravans) Campers (Auto-Caravans)**

Dalle garanzie di polizza, s'intende esclusa tutta l'attrezzatura non stabilmente incorporata ed in ogni caso quella non di normale dotazione anche se fornita dalla casa costruttrice.

#### **D) Azzeramento dello Scoperto Furto (per autovetture)**

A parziale deroga dell'Art. 5 "Scoperto a carico dell'Assicurato", lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non sarà applicato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'asportazione dell'autovettura assicurata sia avvenuta in locali (*box*) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- che il Contraente, secondo le ipotesi, provi l'avvenuta forzatura dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita ovvero presenti la ricevuta di pagamento, rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, attestante la presa in deposito dell'autovettura.

#### **E) Ricorso Terzi da Incendio (per autovetture)**

La Garanzia è estesa, con il limite massimo di Euro 125.000,00 (*centoventicinquemila/00*) per sinistro ed anno assicurativo, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## GARANZIE COMPLEMENTARI

### A. Rinuncia al diritto di Surrogazione

Oltre ai casi d'esclusione previsti dalla legge, la Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del Codice Civile, anche nei confronti del conducente, del locatario e, in ogni caso, di chi ha in uso o in custodia il veicolo, per i danni subiti da quest'ultimo a seguito d'Incendio e/o Furto.

### B. Danni da incendio provocati da Eventi Socio-Politici

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società pagherà l'indennizzo deducendo dal danno risarcibile lo scoperto indicato in polizza.

### C. Danni del veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

### D. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento degli stessi. Nel caso ciò non fosse possibile, la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di € 207,00 (*duecentosette/00*) per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

### E. Garanzia contrassegno e tassa automobilistica (valida solo se presente la garanzia Incendio e Furto)

La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari:

- ❖ alla parte di premio imponibile dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata;
- ❖ alla quota della tassa automobilistica, corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

### F. Atti vandalici a seguito di furto totale (valida solo se presente la garanzia Incendio e Furto)

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici.

### G. Spese per duplicazione della Patente di guida e nuova immatricolazione

La Società, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della Patente di guida dell'assicurato, rimborsa le spese sostenute per la duplicazione del documento; in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione o del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione del veicolo, rimborsa le spese sostenute per la nuova immatricolazione.

Il limite dell'indennizzo è stabilito in € 200,00 (*duecento/00*) per sinistro.

### H. Ripristino airbag

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 500,00 (*cinquecento/00*).

### I. Ripristino box (per autovetture)

La Società, rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato danneggiato a seguito dell'Incendio dell'autovettura in rimessa.

Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di € 25.000,00 (*venticinquemila/00*) per ogni sinistro e per anno assicurativo.

### L. Spese di immatricolazione (per autovetture)

La Società rimborsa all'Assicurato, in caso di Incendio e Furto totale, le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto della nuova autovettura.

La garanzia è prestata sino a concorrenza di € 300,00 (*trecento/00*) per ogni sinistro.

### M. Rinvio alla normativa Incendio e Furto

Per tutto quanto non è espressamente regolato, sono validi i criteri e i limiti previsti dalla normativa della Garanzia Incendio e Furto.

## GARANZIE "ASSISTENZA AUTO"

**Assistenza – Linea Verde 800/236541**

### Prodotto riservato ad autoveicoli:

- ❑ ad uso privato e/o di peso complessivo, a pieno carico, non superiore ai 35 quintali, compresi rimorchi o caravan che questi siano autorizzati a trainare;
- ❑ tipo «autocaravan» (camper, autocase o ad essi assimilabili), di qualsiasi peso.

Le garanzie d'Assistenza, previste in polizza sono prestate da **BERNESE ASSICURAZIONI S.p.A.** tramite la centrale operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano – in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

### SOMMARIO DELLE GARANZIE

- Invio del carro attrezzi per il traino del veicolo assicurato
- Rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio dei passeggeri
- Spese di soggiorno

- Presa in carico delle spese di parcheggio
- Recupero del veicolo
- Rimpatrio del veicolo
- Abbandono legale
- Invio pezzi di ricambio all'estero
- Disbrigo pratiche furto
- Auto sostitutiva
- Auto sostitutiva a seguito furto totale
- Foratura pneumatico
- Esaurimento carburante ed assistenza per batteria scarica
- Montaggio e smontaggio catene da neve
- Rimpatrio figli minori
- Invio autista
- Anticipo cauzione penale
- Protezione Giuridica all'Estero
- Informazioni legali telefoniche
- Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche
- Convenzionamenti

#### ▪ **Invio del carro attrezzi per il traino del veicolo assicurato**

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, il veicolo assicurato è danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, **Mondial Assistance** invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina generica più vicina, e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 150,00 Euro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Limitatamente agli autoveicoli tipo «camper», «autocaravan», o ad essi assimilabili, il massimale si conviene elevato ad Euro 500,00. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato **Mondial Assistance** al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia fermi i limiti sopra indicati. In caso contrario i costi saranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono in ogni modo escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio dei passeggeri**

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale, il veicolo resta immobilizzato per oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva; **Mondial Assistance** organizza il ritorno dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo. Il ritorno o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1A classe) o fornendo all'Assicurato un'autovettura a noleggio con cilindrata non superiore a 1.600 cc. come di seguito previsto dalla garanzia "Auto sostitutiva in conseguenza di guasto meccanico od incidente stradale".

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Spese di soggiorno**

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale, il veicolo subisce danni tali da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva e l'Assicurato non intende avvalersi della clausola "Rientro/proseguimento viaggio dei passeggeri"; **Mondial Assistance**, preventivamente contattata, provvederà ad organizzare il soggiorno dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento fino al termine delle riparazioni, con il limite massimo di Euro 150,00 il giorno per persona trasportata e di Euro 500,00 per evento.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Presa in carico delle spese di parcheggio**

Quando il veicolo identificato in polizza è ritrovato danneggiato a seguito di furto fuori del comune di residenza dell'Assicurato e non in grado di spostarsi autonomamente; **Mondial Assistance** provvede a pagare le spese di custodia del veicolo per il periodo intercorrente tra la perizia ed il ritiro, sino ad un importo massimo di Euro 150,00 per evento.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Recupero del veicolo**

A seguito di guasto o incidente stradale, qualora le riparazioni vadano oltre le 8 (otto) ore di manodopera l'Assicurato potrà richiedere a **Mondial Assistance** un biglietto di andata ferroviario (1A classe) o aereo (classe turistica) per recuperare il veicolo riparato. La garanzia è operativa qualora l'Assicurato, non essendosi avvalso della clausola "Spese di soggiorno" si trovi in località diversa da quella c/o cui è in riparazione il veicolo e l'Assicurato abbia utilizzato la prestazione "Rientro/proseguimento viaggio dei passeggeri". La garanzia opera analogamente anche nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto.

Validità territoriale: paesi Carta Verde.

#### ▪ **Rimpatrio del veicolo**

Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente stradale avvenuti all'estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e/o da richiedere un tempo di riparazione superiore a 4 (quattro) giorni di fermo tecnico; **Mondial Assistance**, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage preventivamente segnalato

dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro del veicolo da parte dell'Autotrasportatore. Quando il valore commerciale del veicolo sinistrato risulta inferiore al costo del suo rimpatrio, Mondial Assistance in accordo con l'Assicurato, provvede all'abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

Validità territoriale: paesi Carta Verde.

#### ▪ **Abbandono legale**

Quando il veicolo identificato in polizza è ritrovato danneggiato in seguito a furto fuori del comune di residenza dell'Assicurato e la perizia tecnica comprova che il valore del veicolo ne giustifica l'abbandono e conseguente rottamazione; **Mondial Assistance** provvede all'espletamento delle pratiche di abbandono in loco e ne prende a carico i relativi costi.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde.

#### ▪ **Invio pezzi di ricambio all'estero**

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al suo funzionamento; **Mondial Assistance** provvede ad inviare i pezzi necessari, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà fornita se l'assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo del pezzo. In caso di spedizione aerea il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione al più vicino aeroporto internazionale.

Validità territoriale: Estero

#### ▪ **Disbrigo pratiche furto**

In caso di furto totale del veicolo indicato in polizza, **Mondial Assistance** provvederà al reperimento, in nome e per conto dell'Assicurato, dei seguenti documenti:

- Estratto cronologico, presso il P.R.A.;
- Certificato di perdita di possesso;

al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei previsti tributi automobilistici. Il costo del reperimento dei documenti è interamente a carico di Mondial Assistance. Per attivare la presente garanzia, l'Assicurato dovrà, in occasione della denuncia di sinistro, consegnare alla propria Agenzia BERNESE:

1. Denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, la ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
2. Documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
3. Delega dell'Assicurato che autorizza Mondial Assistance a richiedere i documenti;
4. Copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

#### ▪ **Auto sostitutiva**

Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio o tentato furto, l'autovettura assicurata non è in grado di circolare autonomamente, il conducente può richiedere alla Centrale Operativa di **Mondial Assistance** un'auto sostitutiva analoga alla sua e comunque non superiore a 1600 cc. per il tempo strettamente necessario alla riparazione del veicolo e comunque per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni di noleggio consecutivi a condizione che:

- l'intervento di recupero dell'autovettura danneggiata sia stato organizzato da Mondial Assistance con un proprio carro attrezzi;
- l'autovettura immobilizzata richieda riparazioni di durata superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva;
- l'effettiva entità della manodopera necessaria alla riparazione dell'autovettura sia attestata dal responsabile dell'autofficina ove è stata trasportata l'autovettura o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa di Mondial Assistance.

Al suo rientro l'Assicurato deve inviare a mezzo fax o tramite posta a Mondial Assistance, la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo macchina per un periodo superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva. Nessun rimborso è riconosciuto a titolo di "Auto sostitutiva" in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Auto sostitutiva a seguito di furto totale**

In seguito a furto totale del veicolo assicurato **Mondial Assistance**, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto furto, fornisce all'Assicurato un'autovettura sostitutiva analoga alla sua e comunque di cilindrata non superiore a 1600 cc, tenendo a proprio carico il relativo costo sino ad un massimo di 10 giorni consecutivi. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato sarà tenuto a restituire l'auto a noleggio. Nel caso in cui il veicolo ritrovato necessiti di riparazioni, l'auto sostitutiva potrà essere trattenuta sino alla durata massima prevista. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui è richiesta la vettura, nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Foratura pneumatico**

Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza; **Mondial Assistance** provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'Assicurato.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

#### ▪ **Esaurimento carburante ed assistenza per batteria scarica**

Qualora a seguito d'esaurimento del carburante o di batteria scarica, l'Assicurato necessita di un'assistenza; **Mondial Assistance** provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento carburante e ripristino o sostituzione della batteria, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo del carburante rifornito o della batteria sostitutiva resta interamente a carico dell'Assicurato.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

▪ **Montaggio e smontaggio catene da neve**

Qualora le condizioni climatiche e stradali lo rendessero necessario e l'Assicurato necessiti d'assistenza; **Mondial Assistance** provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Il costo d'uscita del soccorritore e della prestazione resta interamente a carico dell'Assicurato.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

▪ **Rimpatrio figli minori**

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore, o di suo decesso, eventuali minori d'anni 15 rimangono senza accompagnatore, **Mondial Assistance** provvede, a proprie spese, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

▪ **Invio autista**

Quando, a seguito d'infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto in viaggio al di fuori dalla regione di residenza, il guidatore del veicolo assicurato è ricoverato od impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in possesso di regolare patente di guida; **Mondial Assistance** mette a disposizione dell'Assicurato un autista per riportare l'autovettura alla residenza del proprietario o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, autostrada, ecc. devono essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sull'automezzo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- note informative.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sull'automezzo.

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

▪ **Anticipo cauzione penale**

A seguito d'incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali intervengono con il "fermo" dell'Assicurato, **Mondial Assistance** provvede a versare la cauzione di Euro 5.000,00 al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato.

Tale garanzia è operativa a fronte di adeguata garanzia bancaria che l'Assicurato dovrà fornire alla Società.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

▪ **Protezione Giuridica all'Estero**

Il Servizio Legale di **Mondial Assistance** provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, ad attivarsi per svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati a seguito incidente stradale con l'auto assicurata. Fino alla concorrenza del massimale indicato in precedenza saranno inoltre riconosciute all'assicurato quelle spese legali e di giudizio che la controparte soccombente non sia tenuta a riconoscergli a seguito della decisione dell'autorità giudicante.

Validità territoriale: Paesi Carta Verde (Italia esclusa).

▪ **Informazioni legali telefoniche**

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)

Tramite la Centrale Operativa di **Mondial Assistance**, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, *problemi condominiali*, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, *circolazione stradale*, responsabilità civile e penale verso terzi, *tutela dei consumatori*, *diritto all'assistenza sanitaria*.

Le informazioni non sono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo né di natura fiscale.

▪ **Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche**

La Centrale Operativa di **Mondial Assistance** è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di carattere generale sui seguenti argomenti:

- principali Tour Operator italiani
- visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi
- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili
- mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti
- condizioni climatiche dei principali paesi turistici
- viabilità delle principali strade italiane

La presente garanzia s'intende operante in Europa.

▪ **CONVENZIONAMENTI**

**1 – Centri Termali Internazionali Convenzionati**

Tramite apposita Banca Dati, la Guardia Medica di **ELVIA** fornisce all'Assicurato informazioni sul reperimento di Centri termali convenzionati presso i quali può beneficiare di particolari agevolazioni. L'Assicurato può altresì ottenere informazioni relative alla disponibilità di posti letto nelle suddette strutture, con i relativi costi di degenza.

**2 – Centro Servizi Viaggi & Vacanze (Viaggi online)**

L'Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suo interesse, attraverso la centrale operativa ELVIA sarà messo in

contatto con un Centro Servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose.

I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell'Assicurato che provvederà a regolarli con il Centro Servizi che risponde direttamente per i servizi offerti.

Su richiesta l'Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi saranno comunicati anticipatamente.

### **3 - Centri Pneumatici – TTPOINT**

Tramite la centrale operativa di **ELVIA** l'Assicurato può accedere al circuito nazionale dei centri convenzionati TTPOINT dove potrà godere di uno sconto minimo del 50%, sul prezzo di listino della casa produttrice e in funzione al tipo di pneumatico richiesto, per la sostituzione dei pneumatici dell'auto. Presso i centri TTPOINT, in aggiunta alle garanzie d'uso dei fabbricanti sarà fornita l'esclusiva "GARANZIA TOTALE" secondo regolamento previsto dalla TTPOINT. Particolari tariffe saranno offerte agli Assicurati **ELVIA** che si recheranno presso i centri convenzionati per effettuare operazioni di convergenza ed equilibratura.

Presentando la card con il logo **ELVIA** l'Assicurato avrà diritto ad effettuare il check-up dei pneumatici una volta l'anno.

### **4 - GLASSPOINT**

L'Assicurato, rivolgendosi ai centri Glasspoint, può usufruire di uno sconto sulla spesa per la sostituzione dei vetri dell'autovettura. Lo sconto vale sia sul prezzo del vetro sia sulla manodopera necessaria alla sostituzione.

### **5 - Aziende Agriturismo Convenzionate**

Tramite apposita convenzione stipulata con primaria associazione nazionale di settore, la Centrale Operativa di **ELVIA** fornisce all'Assicurato informazioni inerenti circa 1.500 Aziende di agriturismo italiane presso le quali può usufruire di particolari sconti ed agevolazioni.

Più precisamente gli saranno rese disponibili le seguenti informazioni:

- ➤ indirizzo e numero di telefono dell'Azienda Agrituristica che interessa
- ➤ periodo di apertura evocazione turistica (solo ristoro o alloggio con ristoro)
- ➤ prezzi indicativi per camera con/senza colazione ed eventuale vendita prodotti
- ➤ attività sportive/ricreative/culturali/ in azienda oppure nelle vicinanze
- ➤ attrezzatura/facilità per disabili

## **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per permettere l'intervento immediato di **Mondial Assistance** l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- ❖ Telefono 02/26609286
- ❖ Linea Verde 800/236541
- ❖ Telefax 02/70630091

Indicando con precisione:

- ❖ il tipo di Assistenza di cui necessita;
- ❖ nome e cognome;
- ❖ numero della propria polizza;
- ❖ indirizzo e luogo da cui si chiama;
- ❖ eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, purché autorizzate dalla Centrale Operativa di **Mondial Assistance**, dovrà essere inoltrata, accompagnata dai documenti giustificativi in originale, a:

**Mondial Assistance Italia S.p.A.**  
**Via Ampère, 30**  
**20131 MILANO (MI)**

**N.B.:** Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.

## **DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI**

1) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:

- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- di dolo dell'Assicurato;
- di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di suicidio o tentativo di suicidio.

2) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, **Mondial Assistance** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

- 3) Ogni diritto dell'utente nei confronti di **Mondial Assistance** derivante dal presente servizio, si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.
- 4) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a **Mondial Assistance** nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
- 5) Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
- 6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

N.B. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Relativamente ai soli convenzionamenti, le prestazioni previste sono erogabili esclusivamente nel periodo di validità degli stessi. La Società pertanto non si ritiene obbligata in caso di mancato rinnovo degli stessi non dipendente da propria volontà.

## GARANZIA CRISTALLI

### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'Assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Bernese rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

### ART. 2 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per:

- rigature, segnature, scheggiature e simili;
- danni causati da caduta di neve o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni derivanti da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

### ART. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

### ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo indicato nello spazio di polizza, per annualità assicurativa.

## GARANZIA KASKO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- urto;
- collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

L'assicurazione può essere estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, ad eccezione in ogni caso degli apparecchi audio-fono-visivi.

### ART. 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;

- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

#### **ART. 3 - EVOLUZIONE DEL PREMIO**

La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della "Garanzia Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato, ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell'Incendio e Furto.

#### **ART. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Bernese rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

#### **ART. 5 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

##### **A) Perdita totale del veicolo**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento il mese in cui è accaduto il sinistro, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture verificatesi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato". Qualora la Bernese intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società s'impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio s'intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

##### **B) Danni parziali**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

##### **C) Valore assicurato e regola proporzionale**

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

##### **D) I.V.A. (imposta sul Valore Aggiunto)**

Nel caso in cui la richiesta d'indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al qual è consentita la detrazione a norma di legge.

##### **E) Ripristino del veicolo**

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Bernese in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **ART. 8 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

## **GARANZIA KASKO COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di **collisione con altri veicoli a motore identificati**.

#### **ART. 2 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- sviluppo, controllato o meno, d'energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- causati direttamente da caduta di neve, di grandine o d'oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante d'altri requisiti prescritti dalla legge;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

### **ART. 3 – EVOLUZIONE DEL PREMIO**

La presente garanzia è inscindibilmente legata alla presenza della "Garanzia Incendio e Furto. Il premio è quindi determinato, ed è adeguato ad ogni rinnovo contrattuale, in base al valore del veicolo assicurato, corrispondente a quello dell'Incendio e Furto.

### **ART. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

### **ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

#### **A) Perdita totale del veicolo**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo", Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale d'autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il limite del valore indicato nell'apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo "Scoperto a carico dell'Assicurato".

Nel caso in cui la Bernese intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società s'impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio, s'intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

#### **B) Danni parziali**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data d'acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

#### **C) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

#### **D) Ripristino del veicolo**

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prime che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Bernese in tal senso.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

### **ART. 6 – DENUNCIA DEL SINISTRO**

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve riportare il numero di targa o, se veicolo non soggetto a immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il numero di telaio del veicolo con il quale è avvenuta la collisione.

### **ART. 7 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Bernese corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

### **ART. 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione

## **GARANZIA EVENTI NATURALI - SOCIO/POLITICI ED ATTI VANDALICI**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga dell'Art. 2, 1° comma delle Condizioni Generali di Assicurazione della Garanzia Incendio e Furto, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma.

La Società garantisce l'indennizzo dei danni causati da atti vandalici anche se non avvenuti a seguito di "eventi socio politici".

### **Art. 2 - Esclusioni**

**La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno.**

### **Art. 3 - Scoperto e franchigia**

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia, lo scoperto ed il minimo pattuiti.

### **GARANZIA EVENTI NATURALI**

### **Art. 4 - Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga dell'Art. 2, 1° comma delle Condizioni Generali d'Assicurazione Incendio e Furto, in conseguenza d'eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, grandine, esplosioni naturali e fenomeni naturali in genere, la Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo assicurato nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello "stato di calamità".

### **Art. 5 - Scoperto e franchigia**

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia, lo scoperto ed il minimo pattuiti.

### **Art. 6 - Denuncia del sinistro**

Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di sinistro determinato da evento socio-politico, la comunicazione deve essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

## **GARANZIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DEL GUIDATORE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è operante nei confronti del guidatore del veicolo identificato in polizza.

La Società corrisponde la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) sia adottato il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti del guidatore;
- 2) il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte e lesioni personali gravi o gravissime ed in ogni caso di investimento di persona;
- 3) il guidatore sia prosciolto od assolto da eventuali imputazioni di reato per omissione di soccorso.

### **ART. 2 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non vale se:

- la patente sia immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- nei confronti dell'Assicurato siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;
- l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- la patente sia sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- l'Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- l'Assicurato si trovi in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge.

### **ART. 3 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VARIAZIONI DI LEGGE**

La Società, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensione della patente, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso rimborserà all'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 4 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, alla denuncia devono essere allegati i documenti ufficiali che provino il provvedimento adottato dall'Autorità ed i motivi dello stesso.

### **ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La somma giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non sia restituita o definitivamente revocata, fermo il limite massimo pattuito di giorni indennizzabili.

Il pagamento è effettuato al termine del suddetto periodo di indennizzabilità; l'Assicurato ha comunque facoltà di chiedere che l'indennità sia maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In ogni caso è tenuto a dare avviso immediato alla Bernese dell'avvenuta restituzione della patente.

# GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

### BENEFICIARIO:

la persona alla quale va corrisposto il capitale previsto in polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio.

### INFORTUNIO:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali.

Sono compresi gli infortuni subiti:

- durante lo svolgimento (compresa la discesa e la salita) di attività connesse all'utilizzo del veicolo, quali il rifornimento di carburante e quelle di emergenza a causa di incidenti stradali, fermate accidentali o guasti.

Sono altresì da considerarsi infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- l'assideramento e congelamento;
- i colpi di sole e di calore;
- gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana.

## ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsi nella sua guida.

Alla stipula del contratto, il Contraente sceglie una delle combinazioni di somme assicurate che prevedono:

- Capitale per caso di Morte;
- Massimale per caso di Invalidità Permanente;
- Spese di Cura;
- Diaria a seguito di ricovero o ingessatura per infortunio.

## ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è estesa nei Paesi nei quali opera la Responsabilità civile della circolazione.

## ART. 3 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dall'Assicurato alla guida del veicolo privo dell'abilitazione prescritta;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di regolarità pura;
- per effetto di ubriachezza, da abuso di psicofarmaci od uso di sostanze stupefacenti;
- in conseguenza di atti di guerra e insurrezioni, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto di energia nucleare o di radioattività;
- quando siano determinati o agevolati dall'Assicurato, dei suoi dipendenti o incaricati della guida del veicolo assicurato.

L'assicurazione non vale per conducenti di età superiore a 75 anni.

## ART. 4 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla prestazione invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

## ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

### CASO MORTE

L'indennizzo, per il caso di morte, è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo è liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti eguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

### CASO INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo, calcolato sulla somma assicurata, sarà liquidato secondo la percentuale di invalidità risultante dalla seguente tabella in conseguenza della invalidità accertata:

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0,20
2	0,50
3	0,75
4	1,00

5	2,00
6	3,00
7	4,00
8	5,00
9	7,00
10	9,00
11-70	11-70
>70	130

Fermo quanto sopra, l'accertamento del grado di invalidità in base al quale applicare la suddetta tabella avverrà secondo i criteri e le percentuali del prospetto seguente:

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	8%	
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapola omerale	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
• amputazione di arto inferiore:		
- al di sopra del ginocchio	70%	
- all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
• amputazione di		
- piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- una falange dell'alluce	2,5%	
• anchilosi:		
- dell'anca in posizione favorevole	35%	
- del ginocchio in estensione	25%	
- della tibio-tarsica ad angolo retto	15%	
- paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
• perdita di:		
- un occhio	25%	
- ambedue gli occhi	100%	
• perdita anatomica:		
- di un rene	15%	
- della milza	8%	
• sordità completa:		
- di un orecchio	10%	
- di ambedue gli orecchi	40%	
• perdita totale:		
- della voce	30%	
• stenosi nasale assoluta:		
- monolaterale	4%	
- bilaterale	10%	
• esiti di frattura scomposta di una costa		
-	1%	
• esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento:		
- vertebra cervicale	12%	
- vertebra dorsale	5%	
- 12 <sup>a</sup> dorsale	10%	
- delle cinque lombari	10%	
• esiti di frattura di un metamero sacrale		
-	3%	
• esiti di fratture del sacro coccige con callo deforme		
-	5%	
• postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		
-	2%	

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, comporta l'applicazione di una percentuale di individualità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

#### **SPESE DI CURA**

In caso di ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, la Società rimborserà le spese di cura garantite per sinistro e per anno assicurativo.

#### **DIARIA A SEGUITO DI RICOVERO O INGESSATURA PER INFORTUNIO**

Si conviene che la Società corrisponderà l'indennizzo giornaliero convenuto, senza applicazione di alcuna franchigia, in caso di ricovero in istituto di cura o in caso di ingessatura senza ricovero, conseguenti ad infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

L'indennizzo giornaliero in caso di ricovero verrà corrisposto, senza applicazione di alcuna franchigia, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 30 giorni - anche non consecutivi - da quello dell'infortunio.

L'indennizzo giornaliero in caso di ingessatura verrà corrisposto per ciascun giorno trascorso in assenza di ricovero, fino alla rimozione dell'ingessatura e per la durata massima di 30 giorni - anche non consecutivi - per ogni evento.

Agli effetti della garanzia, s'intende per ricovero la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura e per ingessatura uno dei seguenti mezzi di contenzione:

- apparecchi gessati in genere;
- stecche gessate;
- apparecchi in resina acrilica;
- mezzi di osteosintesi per la riduzione di fratture ossee.

#### **ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

La denuncia dell'infortunio deve essere inviata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni, corredata della certificazione medica o ospedaliera. Il decorso delle lesioni va documentato da ulteriori certificati medici, rinnovandoli alle rispettive scadenze.

Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. L'Assicurato, o, in caso di morte, suoi eredi, devono consentire alla Società di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

#### **ART. 7 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'Art. 1916 del Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per la prestazione Spese di Cura.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese di competenza per il terzo Medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

## **GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di **Euro 5.165,00** per ogni evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato **previo consenso della Società** entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte **nel caso di transazione autorizzata dalla Società;**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **entro il limite massimo di Euro 260;**

**Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.**

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

#### **ART. 2 – PERSONE E RISCHI ASSICURATI**

L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati, compreso il rischio statico di roulotte e carrelli.

**In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.**

L'assicurazione viene inoltre prestata per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

La Società assicura le spese di cui all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

#### **ART. 3 – VALIDITA' TERRITORIALE**

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.**

#### **ART. 4 - ESCLUSIONI**

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. 2 - Persone e rischi assicurati, l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a Euro 105

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 2 - Persone e rischi assicurati.

#### **ART. 5 – IN CASO DI SINISTRO**

##### **5.1 - Insorgenza del sinistro**

Il sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

##### **5.2 - Modalità per la denuncia del sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**I sinistri devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.**

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte della Società.**

**L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.**

### **5.3 - Gestione del sinistro**

#### **A) TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

**L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società.**

#### **B) SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO**

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società ed in ogni caso quando vi sia necessità di una difesa in sede penale o vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Non potranno, pertanto, essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti.**

**Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. La Società confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.**

**La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.** La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

**La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.**

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società.**

**La Società non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.**

#### **C) DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETA'**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico della Società;
- in caso di esito favorevole per la Società saranno ripartite al 50 % per ciascuna delle Parti.

### **5.4 - Affidamento della gestione Sinistri**

La gestione dei sinistri viene affidata a Allianz Spa - Unità Sinistri Tutela Legale, Corso di Porta Romana 17, 20122 Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 commi 2b e 4 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle Assicurazioni).